

## **CH\_VB JAAC 52.16 vom 31. Januar 1988**

Bundesverwaltung, 1988-01-31, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch\\_vb\\_JAAC\\_52.16\\_\\_](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_JAAC_52.16__)

FR: CH\_VB JAAC 52.16 du 31 janvier 1988

IT: CH\_VB JAAC 52.16 del 31 gennaio 1988

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

GELTUNGSBEREICH DES ÜBEREINKOMMENS Das Übereinkommen (AS 1988 761 f.) tritt für die Schweiz am 1. Mai 1988 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt entfaltet es seine Wirkungen auf die ausländischen Strafgefangenen in der Schweiz, deren Heimatstaat das Übereinkommen ratifiziert hat oder ihm beigetreten ist, sowie auf die in diesen Staaten verurteilten und inhaftierten Schweizer. Bis heute sind dies folgende Staaten: Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

#### **E. 2**

- der Urteils- und der Vollstreckungsstaat haben der Überstellung zugestimmt und - der Strafgefangene oder dessen gesetzlicher Vertreter sind mit der Überstellung einverstanden.

##### **E. 2.1**

Condizioni del trasferimento (art. 3) Un trasferimento nello Stato d'esecuzione può aver luogo soltanto alle seguenti condizioni: - il condannato deve essere cittadino dello Stato d'esecuzione; - la sentenza di condanna è definitiva ed eseguibile; - la sanzione che il condannato deve ancora subire è di regola di almeno sei mesi alla data di ricezione della domanda ufficiale di trasferimento; - il reato che ha provocato la condanna deve essere punibile anche in virtù del diritto dello Stato d'esecuzione; - lo Stato di condanna e lo Stato d'esecuzione devono essersi accordati sul trasferimento; e

##### **E. 2.2**

Effetti del trasferimento (art. 8-11) La questione di sapere quale sanzione dovrà essere subita dopo il trasferimento dipende dalla procedura che lo Stato d'esecuzione intende applicare all'esecuzione di una sentenza penale straniera. Questo Stato può optare tra le due procedure seguenti: a. Proseguimento dell'esecuzione Nel caso in cui lo Stato d'esecuzione continui a eseguire la sentenza straniera, la durata massima della sanzione da subire dopo il trasferimento nello Stato d'esecuzione corrisponde al resto di quella che rimane da subire nello Stato di condanna, sottratta ogni deduzione accordata prima del trasferimento. In altri termini: lo Stato d'esecuzione è vincolato dalla durata della pena come risultante dalla sentenza straniera. Se la durata della sanzione inflitta nello Stato di condanna (di seguito: sanzione iniziale) è superiore a quella comminata per lo stesso reato nello Stato d'esecuzione, o se le due sanzioni sono di natura diversa, la sanzione iniziale viene adattata a quella che corrisponde meglio, secondo la legislazione dello Stato d'esecuzione, per un reato della stessa natura. La sanzione adattata dallo Stato d'esecuzione non deve tuttavia essere né più lunga né più severa della sanzione iniziale, e neppure superare il massimo previsto dalla legge dello Stato d'esecuzione. b. Conversione della condanna Nell'ipotesi in

cui lo Stato d'esecuzione faccia ricorso alla procedura di conversione, la sanzione iniziale è sostituita dalla sanzione prevista dallo Stato d'esecuzione per lo stesso reato. In tale caso non è possibile determinare, prima del trasferimento, natura e durata esatta della sanzione da subire nello Stato d'esecuzione, poiché soltanto dopo il trasferimento le autorità competenti di questo Stato sostituiscono alla sanzione iniziale quella che sarebbe stata inflitta se il reato fosse stato commesso sul territorio dello Stato in questione. La sanzione convertita non deve tuttavia essere né più severa né più lunga della sanzione iniziale; le autorità dello Stato d'esecuzione non sono vincolate dalla sanzione minima prevista dalla legislazione di tale Stato per il reato in causa; inoltre, il periodo della privazione di libertà scontato prima del trasferimento è completamente computato sulla sanzione convertita. Se il trasferimento ha luogo, la condanna è eseguita conformemente al diritto e alle disposizioni applicabili nello Stato d'esecuzione.

### **E. 2.3**

Grazia, amnistia (art. 12) Il trasferimento non impedisce che il condannato (trasferito) abbia a beneficiare degli effetti di una grazia, di un'amnistia o di un altro favore accordato dalle autorità dello Stato di condanna o da quelle dello Stato d'esecuzione.

### **E. 2.4**

Revisione della sentenza penale iniziale (art. 13) Se dopo il trasferimento appaiono fatti nuovi che giustifichino, secondo il parere del condannato, la revisione della sentenza penale pronunciata nello Stato di condanna, soltanto l'autorità competente di tale Stato può giudicare un eventuale ricorso di revisione.

### **E. 2.5**

Cessazione dell'esecuzione (art. 14) Se le autorità dello Stato di condanna hanno posto fine all'esecuzione della sentenza penale pronunciata in tale Stato dopo il trasferimento (in seguito, ad esempio, a una grazia o a un'amnistia), lo Stato d'esecuzione ordina di liberare il condannato (trasferito) non appena ha avuto conoscenza della decisione pronunciata nello Stato di condanna. Se il condannato (trasferito) è liberato definitivamente in seguito a una decisione presa dalle autorità dello Stato d'esecuzione, non dovrà subire la sanzione inflitta e neppure il resto della stessa, nel caso rientri nello Stato di condanna.

### **E. 2.6**

Perseguimento per altri reati In caso di trasferimento, le autorità competenti dello Stato d'esecuzione possono detenere, perseguire o giudicare il condannato (trasferito) per reati diversi da quelli che sono all'origine della condanna in merito alla quale è stato chiesto il trasferimento. 3. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA (art. 4-7) La procedura comprende quattro fasi. La prima è quella nella quale il condannato manifesta il desiderio di essere trasferito (3.1.). Nella fase seguente, lo Stato di condanna e lo Stato d'esecuzione scambiano informazioni in merito a un eventuale trasferimento (3.2.). La terza fase è caratterizzata

## **E. 3**

ABLAUF DES VERFAHRENS (Art. 4-7) Das Verfahren umfasst vier Phasen. In der ersten Phase bringt der Strafgefangene seinen Willen um Überstellung zum Ausdruck (3.1.). Daran schliesst sich die Phase, in der der Urteils- und Vollstreckungsstaat

### **E. 3.1**

Desiderio del condannato Il condannato può esprimere il desiderio di essere trasferito, sia presso le autorità dello Stato d'esecuzione, sia presso le autorità svizzere, rivolgendosi: - alle rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato d'origine o, se del caso, - alla direzione dello stabilimento penitenziario nel quale è incarcerato. In quest'ultimo caso, le autorità cantonali o lo stabilimento penitenziario fissano le modalità secondo le quali il condannato può esprimere il proprio desiderio, facendo stendere un documento scritto con il quale il condannato sollecita il trasferimento nel Paese d'origine. Se il condannato esprime il proprio desiderio a un rappresentante diplomatico o consolare e se quest'ultimo ne informa il Direttore dello stabilimento penitenziario, l'autorità cantonale competente procede nella stessa maniera.

### **E. 3.2**

Scambio d'informazioni Lo scambio d'informazioni tra lo Stato di condanna e lo Stato d'esecuzione in vista di un eventuale trasferimento avviene per il tramite dell'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale, domande d'esecuzione di decisioni penali, a Berna (di seguito: UFP). Questo significa che l'autorità cantonale competente che ha conoscenza del desiderio espresso dal condannato straniero d'essere trasferito, informa l'UFP e gli fornisce i documenti seguenti: - l'originale del documento che indica come il condannato desidera il trasferimento, con un preavviso di tale autorità; - due copie autenticate della sentenza penale motivata e delle disposizioni legali applicate; - un'attestazione dalla quale risulti che la sentenza è definitiva ed eseguibile, con l'indicazione della data dell'inizio d'esecuzione della sanzione; - se del caso, l'indirizzo del condannato nello Stato d'esecuzione; e - in caso di preavviso favorevole, una traduzione dei documenti (cfr. cifra 4). Se le autorità dello Stato d'esecuzione sono favorevoli al trasferimento, comunicano alle autorità svizzere, conformemente alla procedura che lo Stato d'esecuzione applica all'esecuzione della sentenza penale straniera: - le informazioni relative alla natura e alla durata della sanzione che deve ancora essere subita nello Stato d'esecuzione dopo il trasferimento (se tale Stato prosegue l'esecuzione della sentenza straniera); o

### **E. 3.3**

Domanda ufficiale di trasferimento Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato di condanna, sia dallo Stato d'esecuzione. L'autorità cantonale interessata è competente a richiedere il trasferimento o a dare il consenso a una domanda di trasferimento. Ogni domanda dovrà essere trasmessa all'altro Stato tramite l'UFP (dichiarazione della Svizzera ad art. 5 § 3). Tale Ufficio informa per iscritto il condannato in merito alle pratiche effettuate e alle decisioni prese da uno dei due Stati a proposito della domanda di trasferimento che lo concerne. Se nessuno dei due Stati si oppone al trasferimento e se la Svizzera è Stato di condanna, l'autorità cantonale competente deve fornire i seguenti atti a sostegno della domanda; - l'indicazione della durata della sanzione già subita, comprese le informazioni relative a qualsiasi detenzione provvisoria, condono, liberazione condizionale o altro atto concernente l'esecuzione della sanzione; - un verbale steso dall'autorità giudiziaria cantonale competente che menziona il consenso del condannato, o del suo rappresentante legale, al trasferimento; e - se del caso, un rapporto medico o sociale sul condannato, ogni informazione sul trattamento in Svizzera ed ogni raccomandazione per il seguito del suo trattamento nello Stato d'esecuzione. Nel caso la Svizzera sia Stato d'esecuzione, l'autorità cantonale competente deve, dietro richiesta dello Stato di condanna, fornire: - un documento attestante che il condannato è cittadino svizzero; e - una copia delle

disposizioni legali applicate in Svizzera e dalle quali risulti che i fatti che hanno provocato la condanna straniera sarebbero pure punibili se commessi in Svizzera.

#### **E. 3.4**

Decisione di trasferimento a. Autorità competente Spetta all'UFP, dopo aver conferito con l'autorità cantonale interessata, pronunciarsi in merito a una domanda di trasferimento straniera ed autorizzare il trasferimento richiesto, nella misura in cui: - lo Stato in questione e l'autorità cantonale interessata abbiano dato il loro consenso al trasferimento; e - il condannato, preso atto dei documenti trasmessi dallo Stato d'esecuzione, abbia dato il proprio consenso scritto al trasferimento secondo il verbale steso da un'autorità giudiziaria. b. Revoca del consenso In Svizzera, il condannato può revocare il consenso al trasferimento fintanto che l'UFP non si sia pronunciato sul trasferimento. Una volta presa tale decisione, il consenso è irrevocabile (dichiarazione della Svizzera ad art. 7 § 1). c. Esecuzione della decisione Se il trasferimento è accordato, le autorità dello Stato di condanna ne ordinano l'esecuzione d'intesa con lo Stato d'esecuzione. In Svizzera, la procedura d'exequatur è retta dall'art. 105 s. della LF del

#### **E. 4**

Informationen im Hinblick auf eine allfällige Überstellung austauschen (3.2.). Die dritte Phase zeichnet sich dadurch aus, dass der Urteils- oder Vollstreckungsstaat das offizielle Überstellungsersuchen stellt (3.3.). Das Verfahren endet mit dem Überstellungsentscheid und gegebenenfalls mit dem Vollzug dieses Entscheides (3.4.).

#### **E. 5**

Sind die Behörden des Vollstreckungsstaates mit der Überstellung einverstanden, übermitteln sie den schweizerischen Behörden, je nach Verfahren, das der Vollstreckungsstaat für den Vollzug eines ausländischen Strafurteils anwendet: - Informationen über Art und Dauer der Sanktion, die nach der Überstellung im Vollstreckungsstaat zu verbüßen bleibt (sofern dieser Staat mit dem Vollzug des ausländischen Urteils fortfährt); oder - Angaben über Art und Weise, wie die verhängte Sanktion nach der Überstellung im Vollstreckungsstaat umgewandelt werden könnte (sofern der Vollstreckungsstaat das ausländische Urteil umwandelt); und - Informationen über das Strafvollzugssystem im Vollstreckungsstaat (Straferlass, bedingte Entlassung usw.). Wenn im umgekehrten Fall ein schweizerischer Strafgefangener die Überstellung in die Schweiz wünscht, müssen diese Angaben von der kantonalen Behörde erteilt werden, die für den Vollzug des ausländischen Urteils zuständig ist.

#### **E. 6**

- eine Abschrift der in der Schweiz anwendbaren Rechtsvorschriften, aus denen hervorgeht, dass die dem ausländischen Urteil zugrundeliegenden Taten auch in der Schweiz strafbar wären, wenn sie hier verübt worden wären. Dazu sei bemerkt, dass das eine oder andere vorerwähnte Dokument bereits verlangt werden kann, bevor das offizielle Überstellungsersuchen vorliegt oder über die verlangte Überstellung entschieden ist.

#### **E. 7**

Die für den Exequaturentscheid zuständige kantonale Justizbehörde muss demnach den schweizerischen Strafgefangenen bei dessen Ankunft in der Schweiz aufgrund eines Rechtstitels in Haft halten, der die Freiheitsbeschränkung rechtfertigt. d. Rechtsmittel Da das Übereinkommen dem Strafgefangenen kein Recht auf Überstellung einräumt, steht ihm

gegen einen ablehnenden Überstellungsentscheid kein Rechtsmittel zu. 4. SPRACHE (Art. 17) Die im Vorfeld einer Überstellung ausgetauschten Dokumente müssen in der Sprache des Staates, an den sie gerichtet sind, oder in französischer oder englischer Sprache vorgelegt werden. Für die offiziellen Überstellungsersuchen und Unterlagen, die von der Schweiz ausgehen, ist eine Übersetzung nur nötig, wenn der Empfangsstaat eine entsprechende Erklärung abgegeben hat. Die an die Schweiz gerichteten Überstellungsersuchen müssen samt Unterlagen in deutscher, französischer oder italienischer Sprache abgefasst oder mit einer Übersetzung in eine dieser Sprachen versehen sein (Erklärung der Schweiz zu Art. 27 Abs. 3). 5. KOSTEN (Art. 17) Die während des Überstellungsverfahrens entstandenen Kosten sind vom Vollstreckungsstaat zu tragen, mit Ausnahme der Kosten, die ausschliesslich auf dem Hoheitsgebiet des Urteilsstaates verursacht wurden. In der Schweiz gehen diese Kosten zu Lasten der Kantone (Art. 368 StGB; Konkordat vom 23. Juni 1944 über die Kosten des Strafvollzuges, SR 342; Westschweizerisches Konkordat vom 21. November 1963 über den Vollzug der Strafen und Massnahmen gegenüber Erwachsenen, SR 343.3).

#### **E. 8**

Texte d'information[2] relatif à la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées 1. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION La convention (RO 1988 761 ss.) entrera en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1988. A partir de cette date, elle touchera les condamnés étrangers en Suisse dont l'Etat d'origine a ratifié la Convention ou y adhéré, ainsi que les Suisses condamnés et détenus dans un de ces Etats. Il s'agit jusqu'à ce jour des Etats suivants: Autriche, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie. 2. BUT ET SYSTEME DE LA CONVENTION La convention a pour objectif de faciliter le rapatriement des condamnés étrangers dans leur pays d'origine. A cet effet, elle permet, à certaines conditions, aux personnes qui ont été condamnées à une sanction (peine ou mesure) privative de liberté dans un pays autre que le leur, de retourner dans leur propre pays afin d'y purger leur peine. Mais la convention n'implique aucune obligation pour les Etats de donner suite à une demande de transfèrement. Le transfèrement peut être demandé par l'Etat dans lequel la condamnation a été prononcée (Etat de condamnation) ou par l'Etat dont le condamné est ressortissant et vers lequel le transfèrement est demandé (Etat d'exécution). Quant au condamné, il peut uniquement exprimer le souhait d'être transféré.

#### **E. 9**

- l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution ont donné leur accord au transfèrement; et - le condamné ou, le cas échéant, son représentant légal, consent au transfèrement.

#### **E. 10**

Quant à la Suisse, elle suit la procédure de poursuite de l'exécution dans le cas où elle est l'Etat d'exécution (déclaration de la Suisse ad art. 3 § 3). En revanche, lorsque la Suisse est l'Etat de condamnation, elle admet que l'Etat d'exécution applique l'une ou l'autre procédure.

#### **E. 11**

condamnation ou de l'Etat d'exécution (3.3.). La procédure s'achève par la décision de transfèrement et, le cas échéant, par l'exécution de la décision (3.4.).

## **E. 12**

- des indications sur les modalités selon lesquelles la sanction infligée pourrait être convertie dans l'Etat d'exécution après le transfèrement (si l'Etat d'exécution convertit le jugement étranger); et - des informations relatives au système d'exécution des sanctions dans l'Etat d'exécution (remise de peine, libération conditionnelle, etc.). Lorsque, dans le cas inverse, un condamné suisse souhaite être transféré en Suisse, ces précisions devront être données par l'autorité cantonale compétente pour exécuter le jugement étranger.

## **E. 13**

Notons que l'un ou l'autre document énuméré ci-dessus peut être demandé avant que la demande officielle de transfèrement soit présentée ou que le transfèrement demandé soit accepté.

## **E. 14**

Cela signifie également que l'autorité judiciaire cantonale compétente pour rendre la décision d'exequatur est tenue de maintenir en détention le condamné suisse dès son arrivée en Suisse, sur la base d'un titre justifiant la restriction de sa liberté. d. Recours Etant donné que selon la convention, le condamné n'a aucun droit d'être transféré, il n'est pas légitimé à recourir contre une décision tendant à refuser un transfèrement. 4. LANGUES À UTILISER (art. 17) Les documents échangés en vue d'un éventuel transfèrement doivent être présentés dans la langue de l'Etat destinataire, ou en français ou en anglais. Pour les demandes officielles de transfèrement et les pièces à l'appui émanant de la Suisse, une traduction n'est nécessaire que si l'Etat destinataire a fait une déclaration à ce sujet. Quant aux demandes de transfèrement et pièces annexes adressées à la Suisse, elles doivent être rédigées en français, en allemand ou en italien ou être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues (déclaration de la Suisse ad art. 17 § 3). 5. FRAIS DE TRANSFÈREMENT (art. 17) Les frais occasionnés pendant la procédure de transfèrement incombent à l'Etat d'exécution, à l'exception de ceux occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation. En Suisse, ces frais seront à la charge des cantons (art. 368 CP; concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures, RS 342; concordat du 21 novembre 1963 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands, RS 343.3).

## **E. 15**

Informazione[3] concernente la Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati 1. CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE La Convenzione (RU 1988 761 segg.) entrerà in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1988. A partire da questa data essa concerne i condannati stranieri in Svizzera il cui Stato d'origine ha ratificato la Convenzione oppure vi ha aderito, come pure i cittadini svizzeri condannati e detenuti in uno di questi Stati. Si tratta fino alla data odierna degli Stati seguenti: Austria, Canada, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Stati Uniti d'America, Spagna, Svezia e Turchia. 2. SCOPO E SISTEMA DELLA CONVENZIONE La Convenzione ha lo scopo di facilitare il rimpatrio dei condannati stranieri nel loro Paese d'origine. A tal uopo e a determinate condizioni essa permette alle persone che sono state condannate a una sanzione (pena o misura) privativa di libertà, in un Paese diverso dal loro, di rientrare nel proprio Paese per subirvi la condanna. La Convenzione non statuisce tuttavia un obbligo per gli Stati di dar seguito a una domanda di trasferimento. Il trasferimento può essere chiesto dallo Stato nel quale è stata pronunciata la

condanna (Stato di condanna) oppure dallo Stato di cui il condannato è cittadino e verso il quale è chiesto il trasferimento (Stato d'esecuzione). Il condannato stesso può soltanto esprimere il desiderio d'essere trasferito.

#### **E. 16**

- il condannato o, se del caso, il suo rappresentante legale, consente al trasferimento.

#### **E. 17**

La Svizzera, dal canto suo, segue la procedura di proseguimento dell'esecuzione (dichiarazione della Svizzera ad art. 3 § 3). Per contro, se la Svizzera è Stato di condanna, accetta che lo Stato d'esecuzione segua l'una o l'altra procedura.

#### **E. 18**

dalla presentazione della domanda ufficiale di trasferimento emanante dallo Stato di condanna o dallo Stato d'esecuzione (3.3.). La procedura si conchiude con il trasferimento e, se del caso, con l'esecuzione della decisione (3.4.).

#### **E. 19**

- le indicazioni sulle modalità secondo le quali la sanzione inflitta potrebbe essere convertita nello Stato d'esecuzione dopo il trasferimento (se lo Stato d'esecuzione converte la sentenza straniera); e - le informazioni relative al sistema d'esecuzione delle sanzioni nello Stato d'esecuzione (condono, liberazione condizionale, ecc.). Se, nel caso inverso, un condannato svizzero desidera essere trasferito in Svizzera, tali informazioni dovranno essere fornite dall'autorità cantonale competente a eseguire la sentenza straniera.

#### **E. 20**

marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1).

#### **E. 21**

Questo significa che l'autorità giudiziaria cantonale competente a pronunciare la decisione d'exequatur è obbligata a trattenere in detenzione il condannato svizzero a partire dal suo arrivo in Svizzera, sulla base di un documento che giustifichi la restrizione della sua libertà. d. Ricorso Considerato che, secondo la Convenzione, il condannato non ha diritto alcuno al trasferimento, questi non è legittimato a ricorrere contro una decisione che nega il trasferimento. 4. LINGUE (art. 17) I documenti scambiati in vista di un eventuale trasferimento devono essere presentati nella lingua dello Stato destinatario, o in francese o in inglese. Per le domande ufficiali di trasferimento e gli atti a sostegno provenienti dalla Svizzera, una traduzione è necessaria soltanto se lo Stato destinatario ha fatto una dichiarazione a tale proposito. Per quanto concerne le domande di trasferimento e i documenti allegati rimessi alla Svizzera, questi devono essere redatti in francese, in tedesco o in italiano oppure devono essere accompagnati da una traduzione in una di queste lingue (dichiarazione della Svizzera ad art. 17 § 3). 5. SPESE DEL TRASFERIMENTO (art. 17) Le spese causate durante la procedura di trasferimento sono a carico dello Stato d'esecuzione, fatta eccezione per quelle causate unicamente sul territorio dello Stato di condanna. In Svizzera, tali spese sono a carico dei Cantoni (art. 368 CP; Concordato del

#### **E. 23**

giugno 1944 concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure, RS 342; Concordato del 21 novembre 1963 sull'esecuzione delle pene e misure concernenti gli

adulti nei Cantoni romandi, RS 343.3). 22

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 52.16 - Bundesamt für Polzeiwesen, 31. Januar 1988; Office fédéral de la police, 31 janvier 1988; Ufficio federale di polizia, 31 gennaio 1988 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1988 Année Anno Band 52 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 000 653 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.